

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2132

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2003 (*)

—————

Istituzione del funzionario giudiziario

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il tentativo di uscire dall'attuale gravosa situazione in cui si trova la giustizia italiana non può prescindere da una nuova e più razionale organizzazione del personale del Ministero competente.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di istituire una figura qualificata che possa svolgere funzioni amministrative, ora attribuite al magistrato, che non rientrano nell'attività giurisdizionale *stricto sensu*.

Il riconoscimento di queste professionalità consentirebbe anzitutto di alleggerire il carico di lavoro dei singoli magistrati e soprattutto di velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti.

Tale figura deve essere investita di un preciso e qualificante ruolo all'interno degli uffici giudiziari, come già avviene in altri Paesi europei (Germania, Francia, Austria, eccetera) dove l'ordinamento prevede da sempre figure simili, con funzioni molto più ampie rispetto a quelle oggi attribuite ai funzionari italiani.

L'amministrazione giudiziaria otterrebbe anche un notevole risparmio finanziario mediante l'impiego dei funzionari attualmente in organico che, per l'attività che svolgono (dirigono gli uffici giudiziari o sezioni degli stessi) e per la loro formazione culturale, sarebbero sicuramente i più idonei ad esercitare tali mansioni. L'accesso dovrebbe essere limitato solo ai funzionari provenienti dalla ex carriera direttiva, muniti del diploma di laurea e di eventuali ulteriori titoli, quali abilitazioni professionali, corsi *post-lauream*, eccetera.

E' opportuno ricordare che tali funzionari sono stati reclutati mediante concorso pubblico, che nel corso degli anni hanno comunque acquisito una professionalità che costi-

tuisce una innegabile e preziosa risorsa non utilizzata appieno dall'amministrazione e che, in una prospettiva immediata, potrebbero sicuramente incidere sul decongestionamento degli uffici giudiziari.

L'attività giudiziaria non è solo fatta di atti giurisdizionali, ma anche di molti adempimenti amministrativi, il cui trasferimento consentirebbe al magistrato di occuparsi solo di attività giurisdizionali *stricto sensu*.

Tali attività sono espressamente indicate, rispettivamente, nell'articolo 9 per il settore civile e nell'articolo 10 per il settore penale.

In particolare, con riferimento alla materia delle esecuzioni penali, si osserva che trattasi di attività di esecuzione delle sentenze passate in giudicato, a carattere eventualmente giurisdizionale. Infatti tutta l'attività che il codice attribuisce al pubblico ministero, in questa fase, ha carattere procedimentale; la fase giurisdizionale si apre solo su impulso di parte. Potrebbero essere delegati al funzionario giudiziario tutti quegli atti che non trovano origine da un'attività giurisdizionale. Rientrano tra questi atti:

ordini di esecuzione, provvedimenti di cumulo, ordini di scarcerazione, ordini di consegna, atti di esecuzione di pene accessorie, provvedimenti di fungibilità ed attività complementari (articoli 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 e 664 del codice di procedura penale);

provvedimenti sulle questioni inerenti il casellario giudiziale (articolo 690 dello stesso codice);

esecuzione dei provvedimenti sui corpi di reato (vendita, confisca, distruzione, eccetera).

Il testo del disegno di legge è diviso in tre capi e si compone di 16 articoli.

Il Capo I, che va dall'articolo 1 all'articolo 8, riguarda l'istituzione e il profilo professionale del funzionario giudiziario (articolo 1), la sede degli uffici, prevista presso tutti i tribunali e le procure della Repubblica di ogni distretto giudiziario e presso le Corti d'appello e le procure generali della Repubblica di ogni regione (articolo 2).

In sede di prima attuazione della legge, al ruolo organico dei funzionari giudiziari sono assegnati 2.500 posti; le nomine e gli eventuali ampliamenti successivi sono effettuati con decreto del Ministro della giustizia (articoli 3 e 4).

L'articolo 5 indica i requisiti necessari per la nomina e gli eventuali titoli preferenziali.

Gli articoli 6, 7 e 8 trattano rispettivamente di formazione, dei doveri e controlli disciplinari, dello *status*, delle indennità ed

incompatibilità proprie della figura del funzionario giudiziario in qualità di impiegato civile dello Stato.

Il Capo II, dall'articolo 9 all'articolo 12, definisce nello specifico le competenze proprie del funzionario giudiziario in materia civile (articolo 9) e in materia penale (articolo 10); tratta, inoltre, della disciplina delle impugnazioni contro i provvedimenti del funzionario giudiziario, rimandando a quanto previsto dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali (articolo 11), e degli affari pendenti (articolo 12).

Il Capo III (articoli da 13 a 16) detta la disciplina di coordinamento e transitoria, istituisce il contributo unificato di iscrizione a ruolo e dispone l'entrata in vigore immediata della legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituito il funzionario giudiziario, il quale espleta la sua attività in materia civile e penale.

2. L'ufficio del funzionario giudiziario è ricoperto da un funzionario di cancelleria proveniente dalla ex carriera direttiva, appartenente ai profili C2 e C3 di cui all'Allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999.

Art. 2.

(Sede degli uffici)

1. Gli uffici del funzionario giudiziario hanno sede presso tutti i tribunali e le procure della Repubblica di ogni distretto giudiziario e presso le corti d'appello e le procure generali della Repubblica di ogni regione.

Art. 3.

(Ruolo organico e piante organiche)

1. Il ruolo organico dei funzionari giudiziari è fissato, in sede di prima attuazione della presente legge, in 2.500 posti, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, il capo dell'ufficio giudiziario nel quale l'ufficio del funzionario ha sede può affidare temporaneamente la reggenza ad un funzionario dell'ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

(Nomina nell'ufficio)

1. Il funzionario giudiziario è nominato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Il funzionario giudiziario assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 5.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. Per la nomina a funzionario giudiziario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) idoneità fisica e psichica;
- c) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto, non avere procedimenti penali e procedimenti disciplinari in corso al momento della nomina in ruolo, non essere

stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;

d) essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed avere svolto le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per un periodo non inferiore a quattro anni.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve ricadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dalla presente legge.

3. Sono titoli di preferenza:

a) abilitazione all'esercizio della professione forense;

b) conseguimento di *master* o superamento di corsi di specializzazione post-universitari conseguiti presso università dello Stato;

c) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell'Unione europea.

Art. 6.

(Corsi di formazione)

1. Il Ministero della giustizia può organizzare, avvalendosi delle proprie strutture interne, corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari giudiziari, avvalendosi di magistrati, avvocati e professori universitari.

2. I funzionari giudiziari, prima di essere immessi nelle funzioni, devono frequentare un corso della durata di due mesi, al termine del quale sono destinati ai rispettivi uffici, in considerazione delle funzioni precedentemente svolte e delle risultanze del corso.

Art. 7.

(Doveri e controlli disciplinari)

1. Si applicano al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8.

(Status, indennità ed incompatibilità)

1. I funzionari giudiziari mantengono lo *status* di impiegati civili dello Stato e sono sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi.

2. Ai funzionari giudiziari spettano lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l'indennità giudiziaria, previste per gli impiegati civili dello Stato appartenenti ai profili C2 e C3 di cui all'Allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999.

3. Ai funzionari giudiziari spetta altresì un'indennità integrativa annuale di posizione pari a 5.500 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali. La contrattazione integrativa può prevedere ulteriori *bonus* aggiuntivi legati ai risultati ottenuti ed alla produttività dei funzionari.

4. All'adeguamento dell'indennità di cui al comma 3 si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

CAPO II

COMPETENZE DEL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO

Art. 9.

*(Competenze del funzionario giudiziario
in materia civile)*

1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:

a) rinvio dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

b) nomina di arbitro ai sensi dell'articolo 810, secondo comma, del codice di procedura civile;

c) iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile e degli articoli da 13 a 21 delle relative disposizioni di attuazione;

d) attività di competenza del giudice tutelare in materia di tutela dei minori ed emancipazione, di cui al Titolo X del Libro I del codice civile;

e) esecutorietà delle sentenze ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804;

f) adempimenti previsti dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, resa esecutiva ai sensi della legge 6 giugno 1939, n. 1320;

g) notifiche di sentenze estere, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale adottata a l'Aja il 18 marzo 1970, resa esecutiva ai sensi della legge 24 ottobre 1980, n. 745;

h) protesti cambiari e cancellazioni, di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349;

i) provvedimenti in materia di svincolo di buoni postali in caso di successione aperta all'estero, di cui agli articoli 14 e 17 della legge 12 agosto 1957, n. 752;

l) iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

m) riabilitazione civile ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

n) assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri e autorizzazioni alla notifica di atti provenienti dall'estero, di cui, rispettivamente, agli articoli 69 e 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

o) esecuzioni mobiliari, ai sensi del Capo II del Titolo II del Libro III del codice di procedura civile;

p) emissione di decreti ingiuntivi, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile;

q) omologazione delle separazioni consensuali, ai sensi dell'articolo 711, quarto comma, del codice di procedura civile;

r) provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, di cui agli articoli 732 e 733 del codice di procedura civile;

s) provvedimenti relativi all'apertura delle successioni, di cui agli articoli da 747 a 783 del codice di procedura civile;

t) provvedimenti concernenti la liberazione degli immobili dalle ipoteche;

u) legalizzazione di atti e documenti da e per l'estero, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10.

*(Competenze del funzionario giudiziario
in materia penale)*

1. Sono trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:

a) competenze in materia di esecuzione penale di cui agli articoli 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 e 664 del codice di procedura penale;

b) competenze in materia di casellario giudiziale di cui all'articolo 690 del codice di procedura penale;

c) esecuzione dei provvedimenti sui corpi di reato ai sensi degli articoli 83, 84, 85, 86, 87 e 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

d) liquidazione dei compensi ai periti, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale.

Art. 11.

(Impugnazioni)

1. Le competenze relative alle impugnazioni contro i provvedimenti del funzionario giudiziario rimangono immutate, e sono disciplinate dalle relative norme previste dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali.

Art. 12.

(Affari pendenti)

1. Gli affari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data.

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge richiamate negli articoli 9 e 10, le espressioni «giudice», «tribunale», «pubblico ministero», «procuratore della Repubblica», «presidente del tribunale» devono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «funzionario giudiziario» ed «ufficio del funzionario giudiziario».

Art. 14.

(Norme di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 15.

(Regime fiscale)

1. Per gli atti ed i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.